



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa

Guida alla cancellazione dei protesti di cambiali ed assegni

Rev. 6 del 29/10/2025



Sommario

PARTE PRIMA

<i>Protesti e relativa cancellazione</i>	4
<i>1. Titoli di credito e protesti</i>	5
1.1 <i>Titoli di credito</i>	5
1.2 <i>Protesti</i>	5
1.3 <i>Elenchi protesti</i>	6
<i>2. Il Registro Informatico dei Protesti</i>	7
2.1 <i>Cenni generali</i>	7
2.2 <i>Accesso al Registro Informatico dei Protesti</i>	8
<i>3. Cancellazione dei protesti cambiari</i>	9
3.1 <i>Cancellazione di protesti di cambiali pagate entro un anno dalla data di levata del protesto</i>	9
3.2 <i>Cancellazione di protesti di cambiali per erroneità od illegittimità della levata del protesto</i>	10
3.3 <i>Cancellazione di protesti di cambiali pagate oltre l'anno dalla data di levata del protesto</i>	10
3.4 <i>Presentazione dell'istanza</i>	11
3.5 <i>Pronuncia del Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti</i>	11
<i>4. Cancellazione dei protesti di assegni</i>	13
4.1 <i>Assegni bancari o postali pagati successivamente alla levata del protesto</i>	13
4.2 <i>Istanza di inserimento di informazione aggiuntiva</i>	14
4.3 <i>Assegni bancari o postali illegittimamente od erroneamente levati</i>	14
4.4 <i>Presentazione dell'istanza e successiva pronuncia del Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti</i>	15



PARTE SECONDA

<i>Informazioni generali</i>	16
<i>5. Sanzioni amministrative e CAI</i>	17
5.1 <i>Sanzioni amministrative previste dalla Legge 15 Dicembre 1990, n. 386 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e successive modifiche”</i>	17
5.2 <i>La Centrale di Allarme Interbancaria (c.d. CAI)</i>	18
<i>6. Privacy, protesti ed accesso al credito</i>	19
6.1 <i>L’Autorità Garante della Privacy ed il diritto all’oblio</i>	19
6.2 <i>Le banche dati private</i>	20
6.3 <i>Problemi di accesso al credito</i>	21
<i>7. Quesiti: le risposte alle domande più frequenti sui protesti</i>	22
<i>8. Normativa di riferimento</i>	24



Parte Prima

Protesti e relativa cancellazione



1 Titoli di credito e protesti

1.1 Titoli di credito

I **titoli di credito** sono documenti contenenti la promessa da parte del debitore di compiere una prestazione a favore del possessore dello stesso. Da precisare che il diritto di credito è incorporato nel titolo, quindi non può essere esercitato senza il possesso del documento (art. 1992 c.c.). I più noti tra i titoli di credito sono la **cambiale tratta**, ovvero un titolo recante una dichiarazione consistente in un ordine (“pagherete”), il **vaglia cambiario**, quando la dichiarazione è data da una promessa di pagamento (“pagherò”), e **l’assegno, bancario, postale o circolare**, che si differenzia dalla cambiale tratta e dal vaglia cambiario per essere un mezzo, anziché uno strumento di pagamento. Per quanto concerne gli assegni postali ordinari, si fa presente che il D.P.R. 298 del 28.11.2002 ha espressamente previsto l’applicazione, ai medesimi, del Regio Decreto 21 Dicembre 1933, n. 1736, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le altre disposizioni relative all’assegno bancario, fugando ogni perplessità in merito alla loro protestabilità ed alla possibile equiparazione degli assegni postali a quelli bancari.

1.2 Protesti

Il **protesto** è l’atto pubblico volto ad accertare il mancato pagamento del titolo di credito; più precisamente esso è un atto solenne con cui il pubblico ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale e dell’assegno bancario o postale.

Relativamente ai **termini** previsti dal legislatore, il protesto per mancato pagamento di cambiali va levato **entro un anno** dalla data di emissione per le cambiali a vista ed **entro uno dei due giorni feriali successivi** alla scadenza per quelle a data certa. In riferimento all’ora di presentazione del titolo da parte dell’ufficiale levatore per l’accertamento del mancato pagamento, l’articolo 5, 2° comma, della Legge 349/73 rinvia alle ore indicate dall’art. 147 c.p.c. per le notificazioni degli atti giudiziari. Per quanto riguarda, invece, l’assegno, considerati i termini stabiliti per la tempestiva presentazione del titolo (art. 32



della Legge assegni “*otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica*”), il protesto deve essere fatto **entro la scadenza utile dello stesso termine di presentazione.**

Ai sensi dell’art. 68 della Legge cambiaria, il protesto può essere levato da parte di un notaio, di un ufficiale giudiziario ovvero, nell’ambito dei comuni in cui manchi o sia temporaneamente assente od impedito uno degli anzidetti pubblici ufficiali, dal segretario comunale. Anche per quanto riguarda l’assegno, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 60 della Legge assegni ed agli artt. 1 e 2 della Legge 349/73, i pubblici ufficiali legittimati all’elevazione del protesto si identificano con gli stessi ufficiali sopra indicati.

Il contenuto dell’atto di protesto è espressamente indicato dall’art. 71 della Legge cambiaria e dall’art. 63 della Legge assegni e prevede, obbligatoriamente:

- la data in cui è effettuata la richiesta di pagamento;
- il nome del soggetto richiedente la levata del protesto;
- l’indicazione del luogo in cui è fatto;
- l’oggetto delle richieste;
- la corretta identificazione delle persone richieste, ossia nome, domicilio, luogo e data di nascita per le persone fisiche, denominazione sociale e sede per le società;
- le risposte avute dall’obbligato;
- la sottoscrizione del pubblico ufficiale.

1.3 Elenchi protesti

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 12 Febbraio 1955, n. 77, come successivamente modificata dalla Legge 18 Agosto 2000, n. 235, i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti, **il giorno successivo alla fine di ogni mese**, trasmettono al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio, l’elenco dei protesti levati fino al giorno 26 di ogni mese, comprendendo, comunque, quelli relativi al mese precedente non inseriti nell’ultimo elenco inviato (per esempio, l’elenco trasmesso il 1° ottobre contiene i protesti levati dal 27 agosto al 26 settembre).

La pubblicazione dell’elenco dei soggetti protestati ha luogo, di norma, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti.



2 *Il Registro Informatico dei Protesti*

2.1 Cenni generali

Il Registro Informatico dei Protesti è la banca dati contenente le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e postali ed alle dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione. E' stato previsto in sostituzione del tradizionale bollettino cartaceo che veniva pubblicato dalla Camera di Commercio, sulla base di un elenco dei soggetti protestati, trasmesso dal Presidente del Tribunale.

L'adozione di un sistema informatizzato nella gestione della delicata materia dei protesti cambiari è espressione della non procrastinabile necessità di disporre di uno strumento in grado di assicurare la completezza, l'organicità e la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale, accrescendo, così, il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali.

Per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato, il Registro prevede l'inserimento dei dati anagrafici completi dei debitori. L'art. 5, 4° comma del D.M. 9 Agosto 2000, n. 316, come integrato dalla circolare MICA del 21.12.2000, n. 3504/C, elenca i dati che devono essere riportati nell'elenco dei protesti trasmesso al Presidente della Camera di Commercio e, successivamente, trascritto nel Registro Informatico dei Protesti, ovvero:

- il numero progressivo interno dell'elenco;
- la data ed il luogo della levata o della registrazione;
- il nome ed il domicilio del richiedente il pagamento, se persona fisica, ovvero la denominazione e la sede sociale, se trattasi di soggetto diverso;
- il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica, o la denominazione e la sede se si tratta di soggetto diverso, ossia persona giuridica;
- il codice fiscale del soggetto protestato o, in mancanza, l'indicazione della data e del luogo di nascita se si tratta di persona fisica;



- la natura del titolo di credito;
- la data di scadenza se si tratta di cambiale o vaglia cambiario;
- la valuta;
- l'ammontare della somma dovuta;
- i motivi del rifiuto di pagamento (utilizzando le relative causali elencate nella Circolare del Ministero dell'Industria del 30 Aprile 2001, n. 3512/c).

Il legislatore, si rileva, non ha previsto l'inserimento del nominativo del creditore, sia esso persona fisica o giuridica, pertanto, dal Registro Informatico dei Protesti non è possibile estrapolare alcuna informazione che permetta di identificare il beneficiario dell'assegno o della cambiale protestata.

2.2 Accesso al Registro Informatico dei Protesti

L'accesso al Registro Informatico dei Protesti da parte di chiunque ne abbia interesse avviene attraverso gli sportelli camerali ed i terminali remoti degli utenti collegati al sistema informativo della Camera di Commercio mediante il servizio web Telemaco.

La consultazione è effettuata a livello nazionale, previo versamento dei diritti di segreteria secondo gli importi vigenti.

Le notizie riguardanti ciascun protesto sono conservate per un tempo massimo di **cinque anni** dalla data di iscrizione oppure possono essere cancellate, prima del trascorrere del predetto termine, a seguito dell'avvenuto pagamento dei titoli, dell'emissione del decreto di riabilitazione oppure per erroneità/illegittimità dei protesti.

La Camera di Commercio territorialmente competente per la cancellazione dei protesti di cambiali o di assegni è quella avente sede nella provincia in cui sono stati levati i protesti.



3 *Cancellazione dei protesti cambiari*

3.1 Cancellazione di protesti di cambiali pagate entro un anno dalla data di levata del protesto

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 77/1955, come riformulato dall'art. 2, 1° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 235, e, successivamente, parzialmente modificato dall'art. 45, 2° comma della Legge 12 dicembre 2002, n. 273, **il debitore, che, entro un anno dalla levata del protesto, abbia eseguito il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario, può chiedere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti**, depositando formale istanza, indirizzata al Presidente della Camera di Commercio, territorialmente competente, presso l'Ufficio Protesti della medesima. Relativamente alla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno è stato predisposto apposito link: https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/PRT/modulistica/TB_M_PRT_02_03.pdf a cui accedere per estrarre il modello previsto per la *“Richiesta di cancellazione protesti per avvenuto pagamento entro i dodici mesi”*.

Tale modello deve essere corredato dei seguenti documenti:

- effetto protestato ed atto di protesto, entrambi in originale. Il debitore che non sia ancora in possesso del titolo può presentare la dichiarazione di un'azienda di credito attestante la costituzione di un deposito vincolato al portatore della cambiale, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290. In tale circostanza l'interessato dovrà depositare, in aggiunta, la copia del titolo e dell'atto di protesto o, in alternativa, l'estratto dell'atto stesso rilasciato dall'Ufficiale Levatore;
- alternativamente: quietanza di avvenuto pagamento sottoscritta dal beneficiario con fotocopia del documento di quest'ultimo; timbro di pagato apposto sul titolo stesso da un istituto di credito; documentazione relativa al bonifico effettuato dal debitore (recante precisi riferimenti all'effetto protestato); altra documentazione valida a comprovare il pagamento;
 - marca da bollo per atti amministrativi secondo l'importo vigente;
 - versamento dei diritti di segreteria;



- fotocopia di un documento di riconoscimento e fotocopia di un documento di riconoscimento del presentatore, qualora la domanda venga depositata da terzi.

3.2 Cancellazione di protesti di cambiali per erroneità od illegittimità della levata del protesto

L'istanza di cancellazione può essere presentata anche da chi dimostri di essere stato protestato illegittimamente od erroneamente o dai pubblici ufficiali abilitati e dalle aziende di credito, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 77/1955, come riformulato dall'art. 2, 2° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 235, e, successivamente, parzialmente modificato dall'art. 45, 2° comma della Legge 12 dicembre 2002, n. 273.

3.2.1 Se l'istanza in argomento viene inoltrata dal soggetto protestato, è richiesta la presentazione del modello *“Richiesta di cancellazione protesti per illegittimità o erroneità della levata”*, reperibile nel sito istituzionale, al link:

https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/PRT/modulistica/TB_M_PRT_05_03.pdf.

3.2.2 Se la richiesta di cancellazione viene trasmessa dai pubblici ufficiali o dalle aziende di credito, l'istanza deve essere predisposta seguendo le indicazioni riportate nel modello *“Richiesta di cancellazione protesti per illegittimità o erroneità della levata del protesto (presentata da pubblici ufficiali o aziende di credito)”* pubblicato al link:

https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/PRT/modulistica/TB_M_PRT_04_03.pdf.

Si ricorda, tuttavia, che, avendo la Camera di Commercio poteri di decisione limitati alle **sole ipotesi di erroneità od illegittimità formale della levata del protesto**, tutte le questioni relative al merito ed ai rapporti sostanziali inerenti il titolo di credito (es. truffe, controversie contrattuali, titoli di credito dati in garanzia, firma apocrifa, ecc.) possono essere conosciute solo dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, attivando un ricorso ex art. 700 c.p.c.

3.3 Cancellazione di protesti di cambiali pagate oltre l'anno dalla data di levata del protesto

Il debitore che abbia eseguito il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario **oltre l'anno dalla levata del protesto** può conseguire la cancellazione solo



dopo aver ottenuto la riabilitazione, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni.

Pertanto, il soggetto interessato dovrà, preventivamente, inoltrare al Presidente del Tribunale della provincia di residenza apposita istanza di riabilitazione. Ottenuto il relativo provvedimento, il debitore ha diritto a conseguire la cancellazione dei dati inerenti il protesto dal Registro Informatico dei Protesti.

Qualora i protesti siano stati levati in provincia di Treviso, il Tribunale provvederà a trasmettere il provvedimento di riabilitazione alla CCIAA e il soggetto interessato provvederà a trasmettere al Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, formale istanza corredata dei seguenti documenti:

- modello *“Richiesta di cancellazione protesti per avvenuta riabilitazione”*, debitamente compilato:
https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/PRT/modulistica/TB_M_PRT_03_03.pdf
- marca da bollo per atti amministrativi secondo l'importo vigente;
- versamento dei diritti di segreteria;
- fotocopia di un documento di riconoscimento;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del presentatore, qualora la domanda venga depositata da terzi.

3.4 Presentazione dell'istanza

L'istanza, di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, di competenza territoriale della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, può essere depositata presso lo sportello dell'Ufficio Protesti della medesima, dal richiedente o da un eventuale presentatore, oppure trasmessa a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno – Ufficio Protesti – Piazza Borsa 3/b – 31100 TREVISO”.

E' altresì ammessa la trasmissione per via telematica secondo le modalità indicate nel sito <https://www.tb.camcom.gov.it/content/11140/Regolazion/Prezzi-ProCancellazioneProtesti.html> (eccezion fatta per le istanze di cui al punto 3.2.1).



3.5 Pronuncia del Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza dell'illegittimità del protesto o del provvedimento di riabilitazione, il dirigente accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, da effettuarsi entro e non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.

Dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza viene data formale comunicazione all'interessato.

In caso di reiezione dell'istanza, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il **giudice di pace** del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile.



4 *Cancellazione dei protesti di assegni*

4.1 Assegni bancari o postali pagati successivamente alla levata del protesto

La normativa vigente in materia di assegni, diversamente da quanto previsto per la cambiale ed il vaglia cambiario, non consente l'immediata cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti dell'assegno bancario o postale a seguito del **sopraggiunto pagamento**. Tale esclusione è stata dettata dall'esigenza di tutelare la funzione di mezzo di pagamento propria dell'assegno: mentre, infatti, la cambiale o il vaglia cambiario sono, come già accennato al § 1.1, degli strumenti di credito ed hanno la funzione di procurare all'emittente una disponibilità di fondi immediata a fronte dell'impegno di adempiere alla relativa obbligazione in un momento successivo, l'assegno è un mezzo di pagamento e presuppone, in quanto tale, l'esistenza della provvista, presso l'istituto di credito, fin dalla sua emissione.

Pertanto, secondo il disposto della L. 108/96, articolo 17, e successive modificazioni, il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, ha diritto ad ottenere la riabilitazione, ma solo trascorso un anno dal giorno di levata del protesto. Ne consegue che l'assegno protestato, anche se pagato entro 60 giorni dalla data di presentazione all'incasso, deve, comunque, rimanere pubblicato, almeno, per un anno nel Registro Informatico dei protesti.

Solo allora il soggetto interessato ad ottenere la cancellazione dell'assegno protestato dal predetto Registro dovrà, preliminarmente, rivolgersi al Presidente del Tribunale della provincia di residenza per conseguire il provvedimento di riabilitazione, ai sensi dell'art. 17 della Legge 108/96. In seguito all'ottenimento del decreto, dovrà presentare, all'Ufficio Protesti della Camera di Commercio territorialmente competente, istanza per ottenere la cancellazione dei protesti dal Registro Informatico dei Protesti.

Qualora i protesti siano stati levati nelle province di Treviso e Belluno, l'interessato inoltrerà apposita istanza al Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno



utilizzando il modello: *“Richiesta di cancellazione protesti per avvenuta riabilitazione”*, reperibile nel sito istituzionale al link:

https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/PRT/modulistica/TB_M_PRT_03_03.pdf.

4.2 Istanza di inserimento di informazione aggiuntiva

Il soggetto che abbia subito la levata del protesto di un assegno in provincia di Treviso, che, successivamente, ne abbia effettuato il pagamento, ma che, per le ragioni di cui al precedente paragrafo, non possa ancora chiederne la cancellazione, può inoltrare, alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno, formale istanza, soggetta all'imposta di bollo ed al versamento dei diritti di segreteria, al fine di ottenere l'inserimento di un'informazione aggiuntiva, consistente nell'annotazione *“pagato dopo il protesto”*. Al modello *“Richiesta di inserimento di informazione aggiuntiva”*, consultabile al link https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/PRT/modulistica/TB_M_PRT_06_03.pdf, devono essere allegati i seguenti documenti:

- documento di riconoscimento;
- marca da bollo secondo gli importi vigenti;
- ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;
- prova dell'avvenuto pagamento, consistente nel titolo protestato e nella quietanza liberatoria del creditore oppure nell'attestazione di deposito vincolato rilasciata da un Istituto di Credito a favore del legittimo portatore.

4.3 Assegni bancari o postali illegittimamente o erroneamente levati

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 77/55 e successive modificazioni, chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente od erroneamente, oppure il pubblico ufficiale abilitato o l'azienda di credito, sempre relativamente a protesti illegittimi o erronei, possono presentare istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio competente.

Per quanto concerne la Camera di Commercio di Treviso-Belluno, l'istanza in argomento può essere inoltrata, dal soggetto protestato, mediante la presentazione del modello *“Richiesta di cancellazione protesti per illegittimità o erroneità della levata”*, reperibile nel sito istituzionale, al link:

https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/PRT/modulistica/TB_M_PRT_05_03.pdf



Qualora la richiesta di cancellazione venga trasmessa dai pubblici ufficiali o dalle aziende di Credito, l'istanza dovrà essere predisposta utilizzando il modello *“Richiesta di cancellazione protesti per illegittimità o erroneità della levata del protesto (presentata da pubblici ufficiali o aziende di credito)”* pubblicato nel sito camerale al link:

https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/PRT/modulistica/TB_M_PRT_04_03.pdf.

Si ribadisce, tuttavia, come già anticipato, che, avendo la Camera di Commercio poteri di decisione limitati alle **sole ipotesi di erroneità od illegittimità formale della levata del protesto**, tutte le questioni relative al merito ed ai rapporti sostanziali inerenti il titolo di credito (es. truffe, controversie contrattuali, titoli di credito dati in garanzia, firma apocrifa, ecc.) possono essere espletate solo dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

4.4 Presentazione dell'istanza e successiva pronuncia del Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti

Per quanto concerne la presentazione delle istanze di cancellazione dei protesti di assegni e la pronuncia del Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti, si rinvia a quanto esplicitato ai § 3.4 e 3.5, in merito alle cambiali ed ai vaglia cambiari.



Parte seconda

Informazioni generali



5 *Sanzioni amministrative e CAI*

5.1 Sanzioni amministrative previste dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 386 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e successive modifiche”

Si ricorda che al mancato pagamento dell’assegno bancario o postale sono collegate le sanzioni amministrative previste dalla Legge 15 Dicembre 1990, n. 386 “*Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e successive modifiche*”. In estrema sintesi, per gli assegni emessi senza provvista, qualora il debitore, entro 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso, non provveda al pagamento dell’importo dell’assegno comprensivo della penale, degli interessi e delle spese di protesto (vd. anche § 5.2), il pubblico ufficiale che ha levato il protesto è tenuto ad inviare alla Prefettura territorialmente competente il nominativo del soggetto che non ha effettuato il pagamento dell’assegno nei termini prestabiliti. La Prefettura irroga, così, la sanzione pecuniaria e provvede a segnalare i nominativi insolventi e le correlate sanzioni alla Banca d’Italia, ai fini del loro inserimento nelle rispettive sezioni della Centrale di Allarme Interbancaria (c.d. CAI – vd. § 5.2). Per gli assegni emessi senza autorizzazione, è prevista l’immediata comunicazione alla Prefettura, a prescindere dall’avvenuto pagamento dell’assegno entro i 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso. Per maggiori informazioni si consiglia di contattare l’Ufficio della Prefettura competente territorialmente.

IMPORTANTE!!!

SI AVVERTE CHE IL PAGAMENTO TARDIVO DI UN ASSEGNO PROTESTATO PER DIFETTO DI PROVVISITA, ANCHE QUALORA INTERVENGA ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE ALL’INCASSO, NON EVITA L’ISCRIZIONE DEL PROTESTO NEL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI, MA E’ NECESSARIO PER BLOCCARE L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LA SEGNALAZIONE ALLA CAI.



5.2 La Centrale di Allarme Interbancaria (c.d. CAI)

La Centrale di Allarme Interbancaria, conosciuta anche come CAI, è un archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia. Tra le informazioni iscritte nell'archivio CAI figurano:

- le generalità dei traenti di assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista (segmento CAPRI); tali dati restano iscritti per sei mesi;
- le generalità dei soggetti cui, per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione e senza provvista, siano applicate sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (segmento ASA), nonché la generalità dei soggetti cui, per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria, siano irrogate sanzioni penali (segmento ASP); tali dati restano iscritti in archivio per il periodo indicato dalle autorità segnalanti.

Pertanto l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione comporta l'iscrizione alla CAI e la conseguente revoca, per sei mesi, di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni, il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno e l'obbligo del revocato di restituire gli assegni in proprio possesso.

Solamente nel caso di emissione di un assegno senza provvista parziale o totale, il traente può evitare l'iscrizione alla CAI e le sopraccitate sanzioni emanate dal Prefetto, effettuando, come già anticipato, il pagamento tardivo del titolo entro 60 giorni dalla data di presentazione all'incasso. Tale adempimento comporta il pagamento dell'importo facciale dell'assegno, di una penale pari al 10% del valore dell'assegno, degli interessi al tasso legale vigente e delle spese di protesto. L'importo dovuto può essere versato al portatore del titolo o alla Filiale trassata dalla Banca, mediante costituzione di un deposito vincolato in favore del portatore del titolo. La prova dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita dal traente alla Banca trattaria entro il 60° giorno dalla presentazione del titolo all'incasso, per evitare l'iscrizione alla CAI. Qualora sia stato levato il protesto, tale prova dovrà essere trasmessa anche all'ufficiale levatore, al fine di evitare la segnalazione alla Prefettura e la successiva applicazione delle sanzioni amministrative. Ove l'assegno non venga onorato con le predette modalità e nei termini previsti, la Banca provvederà all'iscrizione del nominativo nell'archivio CAI.

L'accesso ai dati nominativi iscritti in CAI è consentito agli enti segnalanti, nonché ai diretti interessati e può avvenire presso le Filiali della Banca d'Italia.



6 *Privacy, protesti ed accesso al credito*

6.1 L'Autorità Garante della Privacy ed il diritto all'oblio

Come anticipato al § 2, la Legge 235/2000 prevede che la notizia di ciascun protesto levato sia conservata nel Registro informatico dei protesti al massimo per 5 anni dalla data di registrazione. Alla regola della durata quinquennale si accompagna, poi, il riconoscimento, a favore dell'interessato, del **diritto all'oblio**, tanto per i casi di cancellazione automatica dopo i 5 anni, quanto per quelli di cancellazione avvenuta prima del trascorrere del predetto termine per avvenuto pagamento o per erroneità o illegittimità: in entrambi i casi, **il protesto, oltre che cancellato, deve considerarsi come mai avvenuto.**

Il problema del limite di durata della conservazione dei dati e del conseguente diritto all'oblio è emerso, soprattutto, in passato, quando le banche dati private non erano collegate on-line con il registro dei protesti e quindi non venivano automaticamente aggiornate o, comunque, conservavano dati di protesti non più presenti nel Registro.

La questione ha costituito oggetto di interessamento da parte del Garante per la protezione dei dati personali. **Con varie pronunce l'Autorità Garante, nel ribadire che i soggetti protestati che hanno sanato la loro posizione o hanno dimostrato l'illegittimità o l'erroneità del protesto devono essere cancellati dal Registro Informatico dei Protesti e considerati a tutti gli effetti come mai iscritti, ha, altresì, sottolineato che i dati relativi al protesto devono essere cancellati da tutte le banche dati o archivi paralleli, anche privati (in primo luogo le società che erogano finanziamenti).**

Nella pronuncia del 7 febbraio 2002 il Garante ha chiaramente affermato che il diritto all'oblio vale per tutto il sistema e, quindi, anche per le banche dati gestite da soggetti privati. L'Autorità ha, infatti, sottolineato, dopo aver illustrato le novità introdotte dalla Legge 235 e dal Decreto 316 del 2000, che "le finalità e le scelte perseguite dalla disciplina intervenuta non possono essere eluse, anche sulla base dei principi di cui all'art. 9 della Legge 675/96, trattando i dati, cancellati in base alle predette disposizioni, in



banche dati od archivi paralleli di analogo contenuto, nei quali siano riportate informazioni anche esatte, ma risalenti nel tempo e di cui in rapporto alle finalità perseguite non è giustificato l'ulteriore trattamento....”.

Questo naturalmente in accordo con quanto disposto dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che disciplina la tematica della privacy e sostituisce, integrandola, l'originaria Legge 31 dicembre 1996, n. 675. Le previsioni della disciplina in discorso offrono, seppure senza operare espliciti riferimenti ai protesti cambiari, alcune significative tutele in favore dei soggetti protestati che hanno sanato la loro posizione o hanno dimostrato l'illegittimità o erroneità del protesto levato. L'interesse giuridicamente rilevante e difeso dalla legislazione sulla privacy è che i dati personali non siano conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, a maggior ragione se nel frattempo sono divenuti inesatti o obsoleti.

In particolare l'art. 7 prevede che l'interessato ha diritto ad ottenere “l'aggiornamento, la rettificazione ovvero (*omissis*) l'integrazione dei dati”, mentre l'art. 11 stabilisce che tali dati devono essere “trattati in modo lecito e secondo correttezza” nonché essere “esatti e, se necessario, aggiornati”.

6.2 Le banche dati private

Le banche dati private, note anche come centrali rischi private e ribattezzate SIC (sistemi di informazione creditizia), incamerano sistematicamente informazioni sugli affidamenti concessi o solo richiesti e sull'andamento dei pagamenti, contribuendo alla loro ulteriore diffusione.

Principali fruitori di tale servizio sono gli istituti di credito e le società finanziarie, che se ne avvalgono durante la fase di istruttoria di un fido allo scopo di verificare l'affidabilità del soggetto richiedente.

Occorre rilevare che, nel nostro ordinamento, per lungo tempo, è mancata una regolamentazione dell'attività svolta dalle società private che gestiscono le predette banche dati (fra le più note il CRIF). Alla fine del 2004 è stato approvato il **Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati** in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti (Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, G.U. 23.12.2004, n. 300), che ha definitivamente



fissato le regole cui devono attenersi i sistemi di informazione creditizia. Rilievo particolare assumono i temi relativi alla conservazione delle informazioni incamerate e gestite dalle centrali rischi private. Il Codice deontologico limita i tempi di conservazione dei dati in base alla gravità degli adempimenti, ma non contempla delle disposizioni particolari in merito alle forme di tutela a favore dei soggetti che abbiano subito violazioni della normativa sul trattamento dei dati personali.

In mancanza di un'apposita normativa, trovano applicazione le disposizioni generali previste dall'art. 145 del Codice della Privacy (d. lgs. 30.06.2003, n. 196), secondo cui il soggetto interessato può presentare ricorso al Garante o adire l'Autorità Giudiziaria. Adire il Garante significa poter chiedere l'inibitoria del comportamento lesivo, ma non l'eventuale risarcimento del danno, per il quale è competente esclusivamente il Giudice ordinario.

6.3 Problemi di accesso al credito

In sintesi, qualora un soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, non riesca ad aprire un conto corrente, ad accedere al credito al consumo o ad avere un finanziamento o un mutuo, potrebbe essere iscritto nel Registro Informatico dei Protesti, nella CAI oppure essere segnalato in una banca dati privata come "cattivo pagatore".

Per verificare i propri dati nel Registro Informatico dei Protesti basta richiedere una visura presso lo sportello Protesti di qualsiasi Camera di Commercio, per controllare l'eventuale iscrizione alla CAI è sufficiente rivolgersi alle filiali della Banca d'Italia.

Per quanto concerne la segnalazione come "cattivo pagatore", solitamente, questa indicazione ricorre quando il soggetto paga in ritardo o non effettua il pagamento di una o più rate di un finanziamento.

Nella fattispecie, qualora l'interessato abbia ricevuto un rapporto negativo sulla propria solvibilità da parte di un istituto di credito o di una finanziaria e voglia verificarne la correttezza, deve richiedere, preliminarmente, per iscritto, all'ente che ha fornito il rapporto (banca o finanziaria), il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati dell'archivio consultato e, successivamente, interrogare, formalmente, il Responsabile medesimo per conoscere le notizie contenute nella banca dati in argomento.

Se i dati comunicati sono in contrasto con quanto riportato nel Registro Informatico dei Protesti o con il Codice deontologico (www.garanteprivacy.it), l'interessato può chiederne l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione al Responsabile del Trattamento e, qualora il medesimo non provveda o non fornisca alcun riscontro, può proporre ricorso al Garante della Privacy seguendo le modalità indicate alla pagina www.garanteprivacy.it.



7 *Quesiti: le risposte alle domande più frequenti sui protesti*

Quando sono protestato?

Quando non paghi una cambiale entro la data di scadenza, quando emetti un assegno senza provvista o quando il conto corrente sia chiuso.

Chi pubblica i protesti?

La Camera di Commercio con sede nella provincia dell'ufficiale che ha levato il protesto.

Quando la Camera di Commercio pubblica i protesti?

Gli elenchi dei protesti sono pubblicati nel Registro Informativo dei Protesti entro il giorno 10 del mese e contengono i protesti levati dal giorno 27 di due mesi prima al giorno 26 del mese prima (ad esempio entro i primi 10 giorni di marzo vengono pubblicati i protesti levati dal 27 gennaio al 26 febbraio).

Quale Camera di Commercio è competente per la cancellazione dei protesti?

E' competente la Camera di Commercio che ha provveduto alla pubblicazione dei protesti, ovvero la Camera della provincia in cui i titoli di credito sono stati protestati.

Se pago l'assegno entro i 60 giorni dalla data di presentazione all'incasso, vengo protestato ugualmente? In caso di risposta affermativa, posso cancellare il protesto subito dopo il pagamento?

Il pagamento tardivo, ovvero entro 60 giorni dalla data di presentazione all'incasso, non incide, in alcun modo, sulla levata del protesto. Per quanto concerne la cancellazione del protesto di un assegno, si può chiedere la riabilitazione ai sensi della L. 108/96 al Presidente del Tribunale competente **solo quando è decorso un anno dalla levata del protesto, anche se il pagamento è avvenuto immediatamente dopo il protesto.**

Perché devo pagare l'assegno entro 60 giorni dalla data di presentazione all'incasso, se vengo ugualmente protestato?

Per evitare l'iscrizione alla CAI, la "revoca di sistema" (ovvero la procedura in base alla quale le banche e gli uffici postali revocano l'autorizzazione ad emettere assegni presso tutti gli istituti in cui il soggetto che ha violato le regole è titolare di conti correnti), il divieto imposto a qualsiasi trattario di rilasciare carnets di assegni a persone il cui nominativo



risulti iscritto nell'archivio, nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative da parte della Prefettura.

Per cancellare il protesto di una cambiale è sufficiente la quietanza liberatoria del creditore?

▪ No, è necessario avere il titolo in originale. In alternativa, il debitore che abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto, ma non sia ancora in possesso del titolo, può presentare la dichiarazione di un'azienda di credito attestante la costituzione di un deposito vincolato al portatore della cambiale, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290. In tale circostanza l'interessato dovrà depositare, in aggiunta, la copia del titolo e dell'atto di protesto o, in alternativa, l'estratto dell'atto stesso rilasciato dall'Ufficiale Levatore.

La quietanza liberatoria di una cambiale protestata deve essere autenticata?

No, è sufficiente che sia in originale, su carta intestata se il creditore è una persona giuridica.

Chi conserva il titolo protestato?

Normalmente il creditore.

Nelle visure protesti rilasciate dalla Camera di Commercio è indicato anche il nome del creditore?

No, in quanto non viene riportato nell'atto di protesto.



8 *Normativa di riferimento*

- Regio Decreto 14 Dicembre 1933, n. 1669, “Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario” (c.d. “Legge cambiaria”);
- Regio Decreto 21 Dicembre 1933, n. 1736, “Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia” (c.d. “Legge assegni”);
- Legge 12 Febbraio 1955, n. 77 “Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari”;
- D.P.R. 3 Giugno 1975, n. 290, art. 9 “Cancellazione dall’elenco dei protesti”;
- Legge 15 Dicembre 1990, n. 386 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”;
- Legge 7 Marzo 1996, n. 108, art. 17 e successive modificazioni “Disposizioni in materia di usura”;
- Decreto Ministeriale 9 Agosto 2000, n. 316 “Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell’articolo 3-bis del D.L. 18 Settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 Novembre 1995, n. 480”;
- Legge 18 Agosto 2000, n. 235 “Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari”;
- Circolare del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, n. 3.512 del 30 Aprile 2001, “Registro informatico dei protesti. Elenco causali rifiuto di pagamento assegni bancari (All. 1) ed elenco motivi di rifiuto di pagamento vaglia cambiari e tratte accettate (All. 2)”;
- Legge 12 Dicembre 2002, n. 273 “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”.